

(1)
CCBE – TRAINING COMMITTEE

Nel corso dell'anno 2010, la nuova presidenza del Comitato sulla formazione del CCBE, in persona del Collega spagnolo Iñigo Nagore, ha incentrato i propri lavori sulla collaborazione con la Direzione Giustizia, Affari Generali ed e-justice della Commissione europea sul tema della formazione giuridica (c.d. Judicial Training).

Il tema si inserisce nel più ampio dibattito sulla realizzazione del c.d. programma quinquennale di Stoccolma (c.d. Stockholm programme), inaugurato nel corso del 2009 durante la presidenza svedese del Consiglio Europeo (entrato in vigore a fine Giugno 2010), finalizzato ad un coerente sviluppo dell'azione dell'Unione Europea nell'area della libertà (*rectius* libera circolazione), della sicurezza e della giustizia.

Tra gli obiettivi del programma é prevista una ragionevole armonizzazione dei sistemi giuridici dei vari Stati Membri, in ossequio alle peculiarità dei sistemi di Common e Civil Law.

Al fine di favorire l'accesso del cittadino al sistema giuridico, l'Unione Europea ha intenzione, per il prossimo quinquennio, di valorizzare quel campo d'azione sintetizzabile con la locuzione e-justice.

Trattasi di un progetto finalizzato allo sviluppo delle nuove tecnologie all'interno del settore giustizia, comprensivo della realizzazione di un portale giuridico europeo (European E-Justice Portal), unitamente alla semplificazione della cooperazione giuridica transfrontaliera, in modo da consentire a chiunque di accedere alle informazioni inerenti la legislazione comunitaria (Regolamenti; Direttive; Decisioni), unitamente alle procedure giudiziarie presso le Corti U.E.

In tale contesto il CCBE chiede con forza che anche gli avvocati (oltre 1.000.000 in U.E.) possano partecipare al c.d. European Judicial Training, ossia a quel programma di formazione continua attualmente aperto solo ai giudici (80.000 in U.E.) ed ai rappresentanti della pubblica accusa (prosecutors – 30.000 in U.E.).

L'interesse della categoria è altresì orientato a non restare esclusa dal flusso di finanziamenti che l'Unione Europea mette a disposizione per la realizzazione di progetti formativi a livello comunitario.

In vista della riunione che il TRAINING Committee CCBE del 18.03.2010, Sieglinde Gamsjäger (Senior Legal Advisor del CCBE), ha chiesto ai componenti del comitato di inviare una comunicazione contenente l'indicazione di almeno tre priorità (c.d. "training priorities") nel settore della formazione forense nazionale.

A seguito di uno scambio di opinioni via mail con il Cons. Avv Aldo Bulgarelli ed il Cons. Avv. Mariani Marini (al fine di coordinare una risposta condivisa anche con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, fortemente interessata alle tematiche in discussione nel TRAINING Committee CCBE), la posizione italiana ha evidenziato il ruolo fondamentale svolto dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura nella formazione forense sotto il duplice profilo dell'accesso alla professione e della formazione continua (c.d. life long learning).

Benché la richiesta del CCBE fosse generica nel suo contenuto, la capacità di sintesi degli interlocutori sopra indicati, unitamente al contenuto dell'Atto costitutivo della Fondazione della Scuola Superiore dell'Avvocatura, hanno contribuito a circoscrivere le seguenti attività, ritenute di primaria importanza ai fini formativi:

1. la promozione di studi e ricerche in materia di formazione per l'accesso e di aggiornamento professionale degli avvocati;
2. l'organizzazione di attività formative, di aggiornamento, di orientamento, di perfezionamento e di specializzazione professionale¹;
3. la formazione di docenti e tutor delle scuole forensi organizzate dagli ordini locali e loro fondazioni.

Il CCBE è orientato a ritenere che le iniziative in tema di formazione professionale forense debbano essere gestite, al livello domestico, dai soggetti operanti nei singoli Stati membri, nel pieno rispetto dell'indipendenza della professione. Una nuova discussione è in corso per quanto concerne la formazione professionale al livello comunitario.

¹ In sede di riunioni del TRAINING Committee, è stato fatto presente l'iter parlamentare in corso in Italia sulla nuova Legge professionale, all'interno della quale vengono regolamentate le specializzazioni forensi.

Già nel 2006 il CCBE ebbe modo di esprimersi favorevolmente alla realizzazione di una formazione continua europea per gli avvocati (c.d. European judicial training for lawyers).

Il Piano d'Azione elaborato dalla Commissione Europea il 20.04.2010, "Delivering an area of freedom, security and justice for Europe's citizens" (follow-up of the Stockholm programme), elenca alcune specifiche azioni da intraprendere nel campo della formazione continua, con particolare riferimento alla professione forense:

- 1) Comunicazione del Piano d'Azione sulla formazione continua europea per tutte le professioni legali (2011);
- 2) Progetto pilota sul modello Erasmus rivolto allo scambio di programmi formativi, dedicato ai magistrati ed agli altri professionisti del settore legale (c.d. legal professionals), (2010-2012);
- 3) Sviluppo di un Istituto Giuridico Europeo (c.d. European Law Institute – ELI) con funzioni, tra le altre, di formazione continua.

La Commissione Europea considera gli avvocati destinatari, a tutti gli effetti, della formazione giuridica europea c.d. European judicial training, come più volte espresso dal Commisario U.E. Sig.ra Viviane Reding.

Il Parlamento Europeo è concorde con la posizione della Commissione, diversamente dal Consiglio che, nella discussione sul c.d. Programma di Stoccolma, non ha raggiunto ancora una posizione comune sulle attività da intraprendere.

Nel corso del 2010 il TRAINING Committee del CCBE ha lavorato a stretto contatto anche con la Direzione Giustizia, Affari Generali ed e-justice della Commissione europea, contribuendo al dibattito in corso.

Dopo aver assunto dettagliate informazioni dai singoli esperti partecipanti al comitato sulla formazione, sui sistemi di formazione continua presenti nei rispettivi paesi di appartenenza e della rilevanza del diritto comunitario (report e questionario inviati anche dalla delegazione italiana), nonché del diritto privato europeo nei programmi formativi a livello di scuole forensi e di istituti universitari, il TRAINING Committee del CCBE ha elaborato un parere inviato alla Commissione, con idee e concrete proposte aventi ad oggetto la formazione continua degli avvocati a livello europeo.

Tale parere, richiesto dalla Commissione U.E., è finalizzato a contribuire alla Comunicazione sulla Formazione Giuridica Europea (c.d. Communication on European Judicial Training) che la Commissione pubblicherà a Settembre 2011.

Altri argomenti di particolare rilevanza, oggetto di discussione all'interno del TRAINING Committee nel corso del 2010:

1. specializzazioni;
2. sviluppi della giurisprudenza comunitaria sul caso *Morgenbesser*;
3. CGCE caso *Pesla*;
4. CGCE caso *Koller*;
5. valutazioni sulla Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (attuato in Italia giusta Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206).

Per quanto concerne il caso *Pesla* (al quale è strettamente connesso anche il caso *Koller*), la controversia riguardava il sig. *Peśła*, cittadino polacco, laureato in materie giuridiche nel suo Paese ed in possesso dei titoli accademici di «*Master of German and Polish Law*» e di «*Bachelor of German and Polish Law*», entrambi rilasciatigli dall'Università di Francoforte sull'Oder (Germania).

Egli contestava il rifiuto oppostogli dallo *Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern* (Ministero della Giustizia del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore) di ammetterlo, senza sostenere una prova attitudinale analoga allo «*erstes juristisches Staatsexamen*» (primo esame di Stato in diritto), al tirocinio preparatorio alle professioni legali in qualità di tirocinante in diritto («*Rechtsreferendar*»).

Il Giudice europeo ha stabilito che l'art. 39 CE² deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità competenti di uno Stato membro esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'accesso ad un periodo di formazione pratica per esercitare successivamente una professione legale regolamentata, come il tirocinio di preparazione, non esige che tali autorità debbano accontentarsi di un livello di conoscenze giuridiche inferiore a quelle attestata dalla qualificazione richiesta in tale Stato membro per l'accesso ad un siffatto periodo di formazione pratica.

Al Corte mostra un atteggiamento assai prudente in queste ipotesi, in cui radicali misure di eliminazione delle restrizioni ai professionisti in campo legale potrebbero incidere sulla qualità e sulla dignità stessa dell'attività del giurista, considerata non in sé, ma ovviamente nel quadro della tutela del fondamentale diritto di difesa, che si trova iscritto in qualsiasi decalogo, sia esso la costituzione nazionale o una dichiarazione europea o internazionale.

La decisione Pesla chiarisce alcuni punti di precedenti pronunce (fra le quali la più significativa è stata pronunciata nel caso *Morgenbesser*), in cui era stato affermato che il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo Stato.

L'apparente dirimpenza della pronuncia *Morgenbesser* è stata temperata dalla precisazione che, se a seguito del confronto dei diplomi emerge una corrispondenza solo parziale tra le conoscenze e le qualifiche attestata dal diploma straniero e quelle richieste dalle disposizioni nazionali, "lo Stato membro ospitante ha il diritto di pretendere che l'interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti"³.

Prossimi impegni del TRAINING Committee CCBE

- 12.04.2011 conferenza telefonica.

La segreteria del Comitato in oggetto ha richiesto il parere delle delegazioni con riferimento ai seguenti argomenti:

A. Struttura formativa europea (European Training structure):

L'attuale orientamento del CCBE sul tema della formazione giuridica europea (European Judicial Training), riconosce competenza in materia alle singole strutture nazionali e comunitarie già esistenti.

Tuttavia va tenuta nella dovuta considerazione l'attuale discussione in ambito comunitario in ordine alla costituzione di un'Accademia Europea sulla Formazione (European Training Academy) o altro.

La Commissione sembrerebbe incline per la prima soluzione, alla luce anche del progetto di costituire un European Law Institute, sul modello dell'American Law Institute.

In occasione dell'ultimo incontro, i componenti del TRAINING Committee hanno stabilito di ritornare sull'argomento.

Il Parlamento Europeo, mostratosi in passato particolarmente interessato alla discussione, potrebbe voler ricevere il punto di vista del CCBE.

Anche l'Accademia di Diritto Europeo (ERA) è interessata all'argomento.

B. Bozza questionario ERA per gli stakeholders europei sul Judicial Training.

- a) I componenti dovrebbero indicare se pensano che le domande riportate nella bozza di questionario siano o meno quelle appropriate (es. Sono state omesse eventuali ulteriori problematiche? È necessario renderle più chiare?
- b) Il CCBE è in condizione di rispondere?
- c) I componenti, inoltre, dovrebbero anche pensare ad eventuali risposte.

² Divenuto art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) a seguito dell'entrata in vigore (il 1° dicembre 2009) del Trattato di Lisbona.

³ CGE, V, 13 novembre 2003, C 313/01; sulla questione v. anche le sentenze 7 maggio 1991, C 340/89, *Vlassopoulou*; 7 maggio 1992, C 104/91, *Aguirre Borrell* e a.

C. Best practices sulla formazione degli avvocati: si richiede ai componenti del comitato l'invio di tre esempi di pratiche virtuose relativamente alla formazione degli avvocati a livelli nazionale (es. Cosa funziona meglio per formare un avvocato a livello nazionale?)

D. Apprendimento telematico (E-learning): si richiede ai componenti del comitato di comunicare se, al livello nazionale, vengono o meno utilizzati metodi di e-learning per la formazione continua. Se la risposta è positiva, indicarne tipologie e la loro efficacia a livello nazionale (es. Funzionano bene? Gli ordini valutano l'utilizzo di metodi e-learning per la formazione?)

E. Elenco di attività formative transfrontaliere. Si richiede ai componenti del comitato di indicare specificatamente: quali e quanti eventi formativi transfrontalieri sono stati organizzati in un determinato periodo di tempo? Come mai il CNF ha deciso di intraprendere anche la formazione transfrontaliera? Come si regola il CNF con la questione della lingua?

F. Valutazione delle attività formative: si richiede ai componenti del comitato di inviare informazioni sui metodi valutativi nazionali della formazione continua (es. esistono questionari da compilare al termine di un evento formativo? Si devono compilare reports scritti? ecc.)

G. Esiste in Italia un sistema formativo comune per giudici, pubblici ministeri ed avvocati?

H. Questionario sul reciproco riconoscimento dei crediti formativi.

Per quanto attiene i lavori del CCBE ACCESS TO JUSTICE COMMITTEE, essi vengono seguiti in modalità back-office dallo scrivente (ricezione-catalogazione documentazione inviata dal CCBE e contatti con gli esperti), nonché personalmente dall'Avv. Monica Gazzola e dal Prof. Avv. Vincenzo Vigoriti, i quali partecipano agli incontri del comitato.

(2)

PERMANENT DELEGATION TO THE COURT OF JUSTICE AND COURT OF FIRST INSTANCE (PD LUX)

Lo scrivente, a far data dal 25.11.2010 partecipa ai lavori della CCBE Permanent Delegation to the Court of Justice and General Court of the European Union and to the EFTA Court (PD Lux).

Qui di seguito gli argomenti d'interesse:

1) 12.10.2010 la P.D. Lux ha avuto un primo incontro con la Corte di Giustizia Europea e la Corte Generale.

L'incontro con la Corte di Giustizia ha avuto per oggetto i mutamenti procedurali, mentre l'incontro con la Corte Generale è stato più ampio ed incentrato su quelli che la Corte ritiene siano i benefici di una sezione dedicata ai marchi e brevetti.

Argomenti vari:

- (a) E-filing (processo telematico): Emmanuel Coulon ha comunicato che è in corso, presso le Corti comunitarie, la sperimentazione del c.d. processo telematico, del quale si prevede la piena attuazione entro l'anno (n.d.r.) presso le tre Corti.
- (b) Consigli utili per gli avvocati (Tips for practitioners): Il Presidente della P.D. Hugh Mercer ha sottoposto la proposta che il CCBE rediga alcuni condigli per gli avvocati che frequentano le magistrature comunitarie. In tutta risposta è stato obiettato che il ruolo della P.D. Lux consiste nel fare attività di lobbying presso le Corti, piuttosto che profondersi in consigli.
Inoltre ciascun collega ha il proprio stile e le sue abitudini che vanno acetate e rispettate.
La proposta, quindi, non avrà seguito.
- (c) Si è deciso di monitorare da vicino l'evolversi della normativa processuale.

2) 16.03.2010 (Bruxelles) riunione P.D. Lux.

Argomenti trattati nel corso della riunione:

(a) E-filing:

Presentazione del progetto e-filing (processo telematico presso le Corti U.E.) da parte di Emmanuel Coulon (Ufficiale del Registro presso la Corte Generale U.E.), Mr Phlingers (Amministratore del Registro presso la General Court) e Mr Lenvers (e-filing system project manager);

(b) Anticipazione contenuti del prossimo meeting PD Lux:

- Venerdì 20 Maggio (ore 9.30). Presentazione da parte dei componenti della delegazione P.D. Lux di informazioni relative all'eventuale disponibilità di video registrazioni di discussioni orali relative a procedimenti pendenti presso le Supreme Courts nazionali (nel caso italiano si tratta di chiarire se per "Corte Suprema" si debba far riferimento alla Corte di Cassazione o alla Corte Costituzionale);
- Venerdì 20 Maggio (ore 11.00). Tavola rotonda tra ospiti (giudici delle magistrature comunitarie) e componenti della CCBE PD Lux. L'evento è aperto al pubblico.

(c) Rinvio dell'incontro programmato con la Corte di Giustizia Europea e la Corte Generale, inizialmente previsto per la concomitante Sessione Plenaria del CCBE di Maggio in Lussemburgo.
Prossimo incontro previsto, Ottobre 2011.

(d) House of Lords.

Il Presidente della P.D. Lux Hugh Mercer ha riportato il contenuto dell'incontro tenutosi il 3 Novembre u.s. presso la European Union Committee della House of Lords.

Trattasi di questioni legate alla lentezza dei procedimenti pendenti presso le magistrature comunitarie e sulla mole di procedimenti trasmessi dalla House of Lords alle ridette corti U.E.

L'incontro sembrerebbe aver in parte tradito le attese, nella misura in cui la House of Lords ha indicato i suoi propositi su come migliorare l'alleggerimento dei ruoli e la velocizzazione delle procedure in un arco di tempo decennale, mentre l'interessamento del CCBE alla questione è teso a individuare una soluzione ragionevolmente sollecita.

L'udienza è stata registrata, nonché resa disponibile on-line in presa diretta.

Nel corso dell'incontro del 16 marzo 2011, infine, è stato proposto che la P.D. Lux dovrebbe portare l'incontro avuto presso la House of Lords come esempio di ciò che la Corte di Giustizia Europea e la Corte Generale dovrebbero fare per velocizzare le procedure.

(2.1)

25 Novembre 2010 Incontro congiunto tra PD Lux e CCBE Human Rights Committee

La riunione della PD Lux è stata seguita da un meeting congiunto con il Comitato sui Diritti Umani (CCBE Human Rights Committee) sul tema del possibile ricorso, da parte dell'Unione Europea, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

È stato suggerito che il CCBE, in occasione del prossimo incontro fissato per la Sessione Plenaria del CCBE di Maggio 2011, inviti un giudice della Corte di Strasburgo ed un ex magistrato o avvocato generale dalla Corte lussemburghese (ad es. Judge Timmermans o il già Advocate-General Francis Jacobs).